

|   |                 |   |
|---|-----------------|---|
|  | Presidente      | Marco Mazzone Nicoletti   |
|   | Vice Presidente | Fabrizio Comencini<br>Stefano Rasulo<br>Enrico Beda<br>Edoardo Figoli |
|   | Dirigente       | Maurizio Santone  |

### Deliberazione n. 27 del 10 MAGGIO 2023

**OGGETTO:** Definizione della controversia XXXXXXXXXXXXXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)  
(GU14/529413/2022)

#### IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**Preso atto** che nella seduta odierna, tenuta presso la sede di Mestre (VE), via Poerio n. 34, la composizione del Comitato è quella riportata nella seguente tabella:

|                         | Presente | Assente |
|-------------------------|----------|---------|
| Marco Mazzone Nicoletti | X        |         |
| Fabrizio Comencini      | X        |         |
| Stefano Rasulo          | X        |         |
| Enrico Beda             | X        |         |
| Edoardo Figoli          | X        |         |

**Preso atto** altresì della presenza del Dott. Maurizio Santone, Dirigente dell'Ufficio Supporto Corecom del Consiglio regionale del Veneto e della presenza della Sig.ra Arianna Barocco, delegata dallo stesso alla verbalizzazione;

**Vista** la Legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 ed in particolare l'art. 7 "Funzioni del Presidente";

**Visto** il Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato ed in particolare l'art. 7 "Verbale delle sedute";

**Preso atto** che il Presidente ha designato quale Relatore il Dott. Alessandro Bidoli, Responsabile Ufficio Definizioni del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato;

**Vista** la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

**Vista** la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

**Visto** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Visto** l'art. 12 della l.r. 10 agosto 2001, n. 18 recante "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)" ai sensi del quale "Il Comitato svolge le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e del Regolamento adottato dall'Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999" (comma 1) e, in particolare, la "istruttoria in materia di controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati" (comma 2, lettera z);

**Vista** la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche" (di seguito denominato *Regolamento*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

**Vista** la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori" (di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*) come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

**Vista** la “Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni”, sottoscritta in data 26 marzo 2018 tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

**VISTA** l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXX del 03/06/2022 acquisita con protocollo n. 0177177 del 03/06/2022;

**Visti** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

**Considerato**, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti, quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante**

Lo XXXXXXXXXXXXXXX deduce e ribadisce che le fatture richieste da parte di Telecom S.p.A. per gli importi di cui in contestazione sono illegittime e totalmente infondate. Ed invero, Telecom S.p.A. solo a seguito di innumerevoli solleciti e a seguito dell'instaurazione della procedura del 29 marzo 2021, provvedeva ad inviare allo XXXXXX, a mezzo mail, copia del contratto, che a suo dire, sarebbe stato sottoscritto con un suo incaricato. Orbene, dalla lettura del contratto de quo, il legale rappresentante pro tempore, dott. XXXXXXXXXXXX apprendeva che la firma apposta sul contratto era stata contraffatta e che mai alcuna firma il medesimo aveva apposto e su nessun contratto. Di un tanto, il dott. XXXXXXXXXXXX sin

d'ora disconosce la firma apposta in calce al contratto inviato. Lo XXXXXX peraltro, a seguito di colloquio con l'incaricato di Telecom avrebbe dovuto corrispondere per il servizio di telefonia e internet, un canone bimestrale di € 96,00, senza alcun costo di attivazione e disattivazione, per tutte le linee già presenti in Studio, oltre al pagamento di € 30,00 sempre bimestrale, per l'acquisto di nuovi telefoni fissi HD VOICE POLYCOM, come da comunicazione datata 17 gennaio 2020. Lo XXXXXXXXXXXX, pertanto, chiede di corrispondere il canone dovuto secondo gli accordi intercorsi con l'incaricato di Telecom S.p.A. e non certo i successivi importi richiesti. Corre l'obbligo di rilevare, peraltro che per ben due volte, Telecom S.p.A. in pendenza della procedura che ci occupa, ha sospeso la linea telefonica alla XXXXXX nonostante i due procedimenti instaurati avanti alla CO.RE.COM.

Lo XXXXXXXXXXXXXXX inoltre, aveva in parte provveduto al pagamento delle somme diffidate versando la somma complessiva di € 974,85, come da documenti che si producono. Non vi è chi non veda, pertanto, che il comportamento tenuto da Telecom S.p.A. sia totalmente avvenuto in spregio della legge e della normativa che regola la procedura tra le parti. Si rileva, infine, che a decorrere dal 22 dicembre 2021, lo XXXXXXXXXXXXXXX si è visto costretto a cambiare compagnia telefonica. L'utente chiede, quindi:

- i. La modifica delle tariffe del contratto sottoscritto;
- ii. Lo storno delle fatture in relazione alle somme richieste.

### **2. La posizione dell'operatore**

L'utente ha allegato al GU14 una querela con disconosce la sottoscrizione del contratto del 29.5.2019. Sul punto si rileva l'incompetenza del Corecom in materia di verifica dell'autenticità della firma, in quanto il disconoscimento c.d. di autenticità, avente per oggetto la verità e la genuinità di una scrittura o della sottoscrizione su di essa apposta, è disciplinato dagli articoli 214 e 215 c.p.c. e demandato all'autorità giudiziaria ordinaria. Scendendo nel merito delle contestazioni avversarie, si evidenzia invece che in data 29/05/2019 l'istante ha sottoscritto un contratto per l'attivazione di un collegamento NICI, attivato in data 25/09/2019 e composto dalle seguenti linee: XXXXXXXXXXXX servizio XXXXXXXXXXXX fibra professional – connettività XXXXXXXXXXXX– XXXXXXXXXXXX linee voip. Dall'analisi eseguita da Tim, i costi fatturati sono conformi con quanto sottoscritto. Si conferma altresì la correttezza della sospensione per morosità delle linee preceduti da ampi solleciti allegati dallo stesso utente sia al GU14 che all'UG.

I servizi sono poi stati riattivati in data 26.10.2021 in seguito alla presentazione di un GU5. Si evidenzia che il collegamento Nici è ancora attivo perché una linea XXXXXXXXXXXX Attualmente c'è un insoluto pari ad €8.598,44.

### **3. Motivazione della decisione**

All'esito delle risultanze istruttorie si ritiene che le richieste dell'istante non possano essere accolte. Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto sub i) si ritiene che non possa essere accolta in quanto, da un lato la modifica di profili tariffari esula dalle specifiche competenze del Corecom e, dall'altro, perché la

stessa richiesta risulta ormai superata dalla circostanza, dichiarata da parte ricorrente, del cambio di compagnia

telefonica, avvenuto nel dicembre 2021, che fa venire meno, giocoforza, qualsivoglia interesse ad un eventuale cambio tariffario. Per quanto riguarda la richiesta sub ii) si specifica quanto segue: nel merito della contestazione relativa all'applicazione di un piano tariffario diverso da quello concordato in sede contrattuale, si osserva che l'istanza risulta generica e soprattutto non documentata.

In particolare, l'utente adduce di aver aderito ad un'offerta commerciale che prevedeva condizioni economiche diverse da quelle applicate, ma non produce alcunché a suffragio delle proprie doglianze.

A fronte delle contestazioni formulate dall'operatore, parte ricorrente non ha tempestivamente replicato e la mancata allegazione delle fatture contestate non consente la necessaria comparazione tra gli importi effettivamente addebitati e i profili tariffari contrattualmente concordati, da cui ne consegue l'oggettiva impossibilità di quantificare in modo preciso l'importo di cui l'utente chiede lo storno.

Non risulta quindi assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"; la delibera n. 70/12/CIR ha stabilito, inoltre, che in materia di onere della prova, "la domanda dell'utente dovrebbe essere rigettata nel merito, qualora lo stesso non adempia l'onere probatorio su di lui incombente".

Ciò posto, attesa l'insufficienza probatoria a corredo della richiesta, quest'ultima non può trovare accoglimento.

**Considerato** che i competenti uffici hanno provveduto a svolgere l'istruttoria e a formulare le relative proposte, altresì illustrando il contenuto dell'allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei voti espressi a scrutinio palese

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di rigettare l'istanza di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nei confronti di TIM s.p.a.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Dirigente

Dott. Maurizio Santone(\*)

Il Presidente

Avv. Marco Mazzoni Nicoletti(\*)

Il verbalizzante

Arianna Barocco(\*)

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.